



Direzione Centrale

Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

ORDINANZA N. 013 DEL 18 APRILE 2017

Oggetto: Esercizio di raccolta scommesse e sala VLT alla piazza Bagnoli, 23-24, condotto dal sig. Minopoli Francesco. **Chiusura temporanea dell'attività per giorni trenta. Comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla chiusura definitiva dell'attività**

Il Responsabile del Servizio Sportello unico per le attività produttive

Premesso

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale sulle sale da gioco e i giochi leciti;

che l'obiettivo che il Comune di Napoli si prefigge con il predetto Regolamento consiste nel garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili;

che, per il conseguimento di tali finalità, in merito alle agenzie per la raccolta di scommesse l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento contiene per tali strutture la prescrizione di essere localizzate a una distanza di almeno 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da una serie di luoghi e impianti: "1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie; 2) luoghi di culto; 3) impianti sportivi e centri giovanili o altri siti frequentati principalmente da giovani; 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette; 5) attrezzature balneari e spiagge; 6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati; musei civici e nazionali. Gli istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie, i giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati sono peraltro espressamente individuati, ai sensi del successivo comma 2, come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della L.R. Campania n. 16 del 7 agosto 2014;

che, inoltre, l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento, al fine di tutelare la salute pubblica e per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, prescrive che non possano essere aperte sale da gioco nel raggio di 200 metri da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi;

che i commi 1 e 2 dell'art. 7 del Regolamento dispongono: "*1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977. 2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e*



sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale”;

che, per quanto sopra, il rilascio da parte dell'Autorità di P.S. della licenza di cui all'art. 88 TULPS non costituisce autonomo titolo per l'esercizio dell'attività delle agenzie per la raccolta di scommesse e delle sale VLT, essendo comunque necessario il rilascio di autorizzazione da parte del Comune;

che la Questura di Napoli, Commissariato PS Bagnoli, con nota cat. 11E/2017 del 10/01/2017, richiedeva allo scrivente Suap un motivato parere in merito alla possibilità di accoglimento dell'istanza presentata dal sig. Minopoli Francesco, nato a Napoli il 20/07/1982, per il rilascio di licenza per accettazione scommesse e sala VLT da esercitarsi nei locali siti alla p.zza Bagnoli, 23-24;

che questo Suap, con nota prot. 34829 del 17/01/2017, inviata tramite pec (ricevuta di consegna 18 gennaio 2017), rappresentava al suddetto Commissariato che, con nota prot. 1016787 del 21/12/2016, l'Unità Operativa Fuorigrotta del Servizio Autonomo Polizia Locale, nell'ambito delle verifiche attivate per apertura di analogo esercizio intestato al sig. Minopoli Pietro, comunicava che il locale alla piazza Bagnoli, 23-24 si trova di fronte ad un istituto scolastico e vicino ad uno sportello bancario e che, pertanto, non sussistono i requisiti previsti dall'art. 6 del Regolamento sale da gioco e giochi leciti approvato con Deliberazione di C.C. 21.12.2015, n. 74;

che, successivamente, con nota prot. n. 98 del 6/03/2017, il medesimo Commissariato PS Bagnoli della Questura di Napoli comunicava allo scrivente l'avvenuto rilascio di licenza ex art. 88 TULPS per raccolta scommesse e sala VLT al sig. Minopoli Francesco, amministratore unico della società “Look Play s.r.l.”, da esercitarsi nei locali siti alla p.zza Bagnoli, 23-24, precisando che *“l'autorizzazione è stata rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza salve le limitazioni imposte da norme di legge statale, regionale o da regolamenti comunali, in particolare sulla collocazione di apparecchi a distanza dai luoghi “sensibili” di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Napoli n. 74 del 21/12/2015 [omissis....] limitazioni di cui il sig. Minopoli Francesco ha qui dichiarato di esserne a conoscenza”*;

Considerato

che a questo SUAP non è mai pervenuta da parte del sig. Minopoli Francesco domanda per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di raccolta scommesse e sala VLT a norma dell'art. 7 del Regolamento comunale;

che pertanto l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse e sala VLT in questione debba essere considerato abusivo, in quanto svolto in difetto di autorizzazione;

che, come affermato da autorevole giurisprudenza amministrativa, anche nel caso di apertura di una sala scommesse, per la quale l'art. 88 TULPS prevede il rilascio di licenza da parte della Questura, è ben possibile e legittimo che l'ente locale subordini l'effettivo esercizio dell'attività al rilascio di autorizzazione comunale, e che, *“nell'esercitare tale potere, l'Amministrazione comunale ponga a base della propria decisione apprezzamenti*



concernenti i profili di interesse pubblico la cui tutela le viene affidata dalla legge, tra i quali può certamente annoverarsi l'esigenza di tutelare e preservare la qualità ambientale, nonché la peculiarità e tipicità del tessuto urbano [...]” (T.A.R. Toscana - Firenze, sez. II, sent. n. 1424 del 2.8.2012);

Ritenuto

di dover provvedere, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, alla chiusura dell'esercizio di raccolta scommesse e sala VLT in parola, in quanto esercitato in difetto di autorizzazione comunale;

che sussistano le condizioni per l'adozione di provvedimenti cautelari, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della legge 241/90, data l'esigua distanza dell'esercizio in questione da istituti scolastici e da sportello bancario, i primi frequentati principalmente da giovani, con i relativi e consequenziali gravi rischi per i frequentatori di essi, ascrivibili in tutto o in parte alla categoria dei consumatori psicologicamente più deboli di cui in premessa, con specifico riferimento alla problematica della ludopatia;

che tali provvedimenti cautelari non possano non consistere nella chiusura temporanea dell'esercizio per giorni trenta a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del competente organo di Polizia Locale, nelle more della conclusione del procedimento di cui sopra;

Visto

il Regolamento comunale sulle sale da gioco e i giochi leciti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015;

gli artt. 17- bis e 17-ter del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931;

l'art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

la legge 689/1981;

l'art. 107 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, e per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

ORDINA

La **chiusura temporanea per giorni trenta**, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del competente organo di Polizia Locale, dell'esercizio di **raccolta scommesse e sala VLT** sito in Napoli alla **p.zza Bagnoli, 23-24** condotto dal sig. **Minopoli Francesco**, nato a Napoli il 20/07/1982, in qualità di amministratore unico della società Look Play s.r.l., P. Iva 07750811214.

COMUNICA

L'avvio del procedimento finalizzato alla chiusura definitiva dell'attività di **raccolta scommesse e sala VLT** di cui sopra. **Entro e non oltre quindici giorni** dalla ricezione del presente atto è possibile presentare a questo SUAP memorie scritte e documenti, che l'amministrazione valuterà ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.



Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, si comunica quanto segue:

- l'Amministrazione competente è individuata nel Comune di Napoli – Servizio Sportello unico per le attività produttive (SUAP);
- responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del Servizio SUAP, dott.ssa Egeria Natilli – tel. 081.7953047 e-mail: egeria.natilli@comune.napoli.it; PEC: suap@pec.comune.napoli.it;
- oggetto del procedimento è il seguente: chiusura definitiva dell'attività di raccolta scommesse e sala VLT sita in Napoli alla p.zza Bagnoli, 23-24 condotta dal sig. Mino-polli Francesco, nato a Napoli il 20/07/1982, in qualità di amministratore unico della società Look Play s.r.l., P. Iva 07750811214;
- si può prendere visione degli atti, previo appuntamento telefonico, presso il Servizio SUAP del Comune di Napoli, via Melisurgo n. 15 – 8° piano;
- il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni dalla data di notifica del presente atto da parte del competente organo di Polizia Locale;
- i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli articoli 2 e 2-bis della legge 241/90.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Napoli;
- la trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale, per la notifica all'interessato e la vigilanza circa la puntuale esecuzione di quanto sopra.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla ricezione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente

dott.ssa Egeria Natilli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.